



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SEVERI" - SALERNO
Prot. 0002552 del 18/03/2024
I-7 (Uscita)

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB

OGGETTO: 7 Maggio 2024 - Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Si svolgeranno il 7 maggio 2024, in tutte le scuole, le votazioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), come disposto dall'Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023. Il CSPI è l'organo collegiale nazionale che garantisce, per espressa previsione normativa, l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione e assicura il supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione. Il CSPI dura in carica 5 anni ed è composto da 36 membri, dei quali metà nominati dall'elettorato e metà dal Ministero.

L'Ordinanza e i moduli allegati, con tutte le informazioni aggiornate e il cronoprogramma, sono state già da tempo pubblicate sul sito web del liceo al seguente link:

<https://www.liceoseverisalemo.edu.it/trasmisione-ordinanza-ministeriale-n-234-del-5-dicembre-2023/>

Allegata alla presente è la recente nota di chiarimento ministeriale prot. n. 8483 del 29.02.2024. Al seguente link sono poi riportate le faq del ministero inerenti le elezioni in oggetto:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/faq10>

Si riportano, di seguito, sintesi delle principali indicazioni della circolare ministeriale n. 234/2023 e, in corsivo, sintesi della nota prot. n. 8483/2024 e delle faq ministeriali.

- **INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

Le elezioni sono indette per il giorno 7 maggio 2024 e le relative operazioni di voto dovranno svolgersi dalle ore 8:00 alle ore 17:00 presso la sede del liceo. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, la scuola dovesse essere chiusa o l'attività didattica sospesa nel giorno stabilito per le elezioni, la data dell'elezione si considera prorogata di diritto al giorno seguente non festivo. Lo stesso principio si applica alle scadenze e/o agli adempimenti che dovessero cadere in giorni di chiusura o sospensione delle attività didattiche. Devono comunque essere evitati ritardi nell'espletamento di tutti gli adempimenti funzionali alle elezioni e alla successiva individuazione degli eletti.

- **DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO**

L'elezione dei componenti del Consiglio è affidata a tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall'Ordinanza in argomento, finalizzate a garantire la partecipazione del personale in situazioni particolari quali distacco, aspettativa, trasferimento, collocamento fuori ruolo, esonero, assenza dal servizio. Si precisa, anche al fine di una corretta redazione degli elenchi da consegnare alla Commissione elettorale di Istituto, che il personale esercita il diritto di voto nell'istituzione scolastica in cui presta servizio nel giorno delle votazioni.

- **DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO**

La componente elettiva del personale della scuola, al fine di assicurare un'adeguata rappresentatività, è così ripartita:

- 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni: 1 rappresentante per la scuola dell'infanzia, 4 rappresentanti per la scuola primaria, 4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado, 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado;
- 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
- 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle già menzionate istituzioni;
- 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

La composizione della componente designata dal Ministro è invece la seguente:

- 15 rappresentanti del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; fra questi, tre sono designati dalla Conferenza Unificata Stato Regioni e tre dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
- 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro su designazione delle rispettive associazioni.

- **ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA A TEMPO DETERMINATO**

Il personale docente e ATA non di ruolo ha diritto di elettorato, purché destinatario di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

- **COMMISSIONI ELETTORALI**

Presso ciascuna istituzione scolastica il Dirigente scolastico provvede, entro il 22 marzo 2024, termine indicato nel cronoprogramma dei lavori, alla nomina dei cinque componenti della commissione elettorale di istituto, *costituita ex novo e quindi appositamente per le elezioni CSPI 2024*, che deve risultare composta da: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell'istituzione scolastica. Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione. *Nulla vieta che l'insediamento possa avvenire il medesimo giorno della costituzione.*

- **SEGGI**

Di norma, in ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale (n. 1) che, per semplicità organizzativa coincide con la commissione elettorale di istituto (faq n. 3).

- **PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale Centrale, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo elezionicspi@postacert.istruzione.it, a decorrere dal **2 aprile ed entro le ore 14:00 del 5 aprile 2024**. Entro il 6 aprile le liste dei candidati sono pubblicate sul sito web istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

- **PROPAGANDA ELETTORALE.**

Le riunioni di cui all'art. 30 dell'O.M. possono tenersi a decorrere da trenta giorni prima delle elezioni (7 aprile) e fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (5 maggio) (faq n. 13). Le ore per lo svolgimento di riunioni durante le ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio, sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL.

- **SCHEDE ELETTORALI.**

Successivamente alla fase di pubblicazione delle liste definitive (30 aprile), i modelli delle schede elettorali per le varie componenti elettive, una volta predisposti dalla Commissione elettorale centrale, saranno trasmessi e pubblicati sul sito istituzionale del Ministero (faq n. 8).

- **OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Le operazioni di scrutinio devono avere inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. In via del tutto eccezionale, solo qualora si riscontri un numero delle schede da scrutinare notevole e/o si verificano fatti che rappresentano un grave impedimento alla conclusione delle operazioni nello stesso giorno, il presidente del seggio può sospendere i lavori con adeguata e puntuale motivazione correlata ai dati numerici e ai fatti occorsi. In tal caso, le operazioni dovranno

essere riprese il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, insieme al verbale, agli elenchi degli elettori e a tutto il materiale elettorale utilizzato. Si ricorda che:

- se l'elettore ha espresso preferenze per un candidato di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non la preferenza;
- se l'elettore ha espresso preferenza per il candidato di una lista senza contrassegnare la lista, il voto espresso vale per il candidato prescelto e per la lista alla quale esso appartiene;
- se le preferenze espresse sono maggiori del consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze annullando quelle eccedenti;
- le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del voto spettante alla lista.

Una copia del verbale in cui sono contenute le tabelle riassuntive è rimessa al nucleo elettorale provinciale per il tramite degli uffici di segreteria, attraverso l'invio per Posta elettronica certificata con oggetto "Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – Trasmissione del verbale delle operazioni di seggio" entro il giorno successivo a quello delle votazioni o a quello eventuale delle operazioni di scrutinio.

• **PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la Commissione elettorale centrale procede, entro i termini indicati dall'Ordinanza, alla proclamazione degli eletti. La relativa comunicazione sarà immediatamente pubblicata sulla home page del sito istituzionale del Ministero e nella pagina dedicata al Consiglio. I nuclei elettorali regionali riceveranno via PEC, recante in oggetto "Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Proclamazione degli eletti", copia dell'elenco dei candidati proclamati eletti, per il successivo inoltrare ai nuclei elettorali provinciali e alle commissioni elettorali d'istituto, perché si proceda all'affissione ai rispettivi albi e/o pubblicazione sui relativi siti istituzionali.

• **MODELLI**

Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati in via esclusiva i format allegati all'Ordinanza in argomento.

• **CRONOPROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI**

La tempistica a cui attenersi per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'elezione del CSPI è descritta nel cronoprogramma e nell'Ordinanza rinvenibili, unitamente alla modulistica ministeriale, al link sopra indicato.

Si allega nota di chiarimento ministeriale prot. n. 8483 del 20.02.2024.

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Barbara Figliolia